



All'USP Teramo

OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso mancato trasferimento su AMBITI della Provincia di Teramo - REGIONE Abruzzo, ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

1) L'istante FERRETTI BARBARA, nata a Atri (TE) il 17/12/1970, CF FRRBBR70T57A488P, iscritta nella graduatoria del concorso 2012-13 per l'insegnamento nella scuola secondaria di I grado della classe di concorso A033 – Ed. Tecnica nella Scuola Media, è stata assunta, in fase B da GM, con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/2015 e ha svolto l'anno di prova presso l'Istituto Comprensivo "N.Badaloni"- San Vito di Recanati – MCIC83100E- prov MC

2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

3) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: *" Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati"; comma 8" I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17".*

4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *" Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza"*

5) L'istante Ferretti Barbara ha presentato domanda di trasferimento/passaggio interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della

Provincia di Macerata, allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;

6) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito nel seguente ordine:

1. ABRUZZO Ambito Territoriale 0005;
2. ABRUZZO Ambito Territoriale 0004;
3. ABRUZZO Ambito Territoriale 0009;
4. ABRUZZO Ambito Territoriale 0010;
5. MARCHE Ambito Territoriale 0003;

7) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017, pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di TERAMO dell'Ufficio Scolastico Regionale di ABRUZZO in data 03 agosto 2016, l'istante ha appreso, nonostante la sentenza del Tribunale del lavoro di Torino del 13 giugno puntualizzasse che per gli immessi in ruolo in fase B *"la assegnazione iniziale, in quanto provvisoria, è del tutto irrilevante ai fini dell'attribuzione della sede definitiva; l'attribuzione della sede provvisoria fuori regione è circoscritta temporalmente all'anno scolastico 2015/2016"* che i seguenti aspiranti assunti in fase C, perché aventi punteggi inferiori a quello della sottoscritta, dalla GM derivante dal medesimo concorso della Sottoscritta (assunta in fase B), e senza alcuna precedenza, a differenza della **Sottoscritta per la quale è prevista le precedenza dell'art. 21 della Legge 104/92 per la provincia di residenza**, hanno ottenuto trasferimento negli ambiti di seguito indicati:

- a) l'aspirante Lanci Camillo, nato il 09/08/1977, immesso in ruolo in "fase C" e stessa fase di mobilità della sottoscritta, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABR0000004 senza avvalersi di alcuna precedenza;
- b) l'aspirante Martini Claudio, nato il 28/06/1975, immesso in ruolo in "fase C" e stessa fase di mobilità della sottoscritta, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABR0000005, senza avvalersi di alcuna precedenza;
- c) l'aspirante Rao Mario, nato il 01/06/1978, immesso in ruolo in "fase C" e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 21), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABR0000005 senza avvalersi di alcuna precedenza;

d) l'aspirante Ropaghetti Sergio, nato il 28/02/1970, immesso in ruolo in "fase C" e stessa fase di mobilità della sottoscritta, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABR0000004 senza avvalersi di alcuna precedenza;

8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS.

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO

MANCATO RISPETTO ART. 21 DELLA LEGGE 104/92

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del trasferimento/passaggio nonostante il/la sottoscritto/a avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

..ooOoo..

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL Ccnl sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Avverso il provvedimento di mobilità disposto dall'Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data 03/08/2016

CHIEDE

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione all'Ambito 0005 della Regione ABRUZZO o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odierno esponente è, comunque, inferiore rispetto a quello degli aspiranti che hanno ottenuto con punteggio inferiore gli ambiti richiesti dal sottoscritto.

Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Atri, 09/08/16

Firma

Barbara Ferretti



(Indirizzo mail e cellulare)

barbara.ferretti@libero.it

[pec: barbara.ferretti@archiworldpec.it](mailto:barbara.ferretti@archiworldpec.it)

cell. 3394804387

(Si allega copia della domanda validata e la attestazione requisiti Legge 104/92).